

NOI LANDAMANO PRESIDENTE

**GRAN CONSIGLIO**

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

SULLA PROPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO;

**C**onsiderando che il bene della patria esige di modificare la Costituzione del 18 Dicembre 1814;

DECRETIAMO LA SEGUENTE

**COSTITUZIONE**

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

**TITOLO I.**

*Disposizioni generali e Garanzie.*

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la Religione del Cantone.

Art. 2. La Sovranità del Cantone risiede essenzialmente nell'università dei cittadini. Essa viene esercitata dai loro Rappresentanti, eletti secondo le forme costituzionali.

Art. 3. Ogni abitante del cantone è soldato.

Art. 4. Non vi è nel cantone privilegio di luogo, di nascita, di persone, di ceto, di foro, di famiglia.

Art. 5. Gli Ecclesiastici non possono far parte nè del potere esecutivo, nè del potere giudiziario, salva l'eccezione posta nell'art. 23 § 14.

*Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino, Confederazione Svizzera, decretata dal Gran Consiglio il 23 giugno, e sanzionata dalle Assemblee di Circolo il 4 luglio 1830*  
Lugano, Coi Tipi di G. Ruggia e Comp., 1830, 22 pp.

La Costituzione del 1830 è la terza carta fondamentale del Cantone, dopo l'Atto di Mediazione del 1803 e la Costituzione del 1814, che, imposta dalle potenze della Santa Alleanza dopo la sconfitta di Napoleone, aveva accentuato la preminenza del Governo sul Gran Consiglio, favorendo il predominio di pochi personaggi influenti.

Nel 1830 per la prima volta i ticinesi scelgono liberamente la propria Costituzione. Sono mantenute le condizioni censitarie e patriziali per esercitare i diritti politici, ma viene introdotta l'elezione diretta dei membri del Gran Consiglio e l'incompatibilità tra la carica di membro del Governo e deputato in Consiglio di Stato. È proclamata la pubblicità dei dibattiti parlamentari e dei conti dello Stato, la libertà di stampa e personale, ed è sancito l'obbligo del Cantone di provvedere all'istruzione pubblica.